Corte di Cassazione
Sentenza del 3 luglio 2009, n. 15649

Integrale

ALTRE IMPOSTE E TASSE - IRAP

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e' domiciliata;

- ricorrente -

contro

RI. EM. , residente a (OMESSO);

- intimato -

avverso la sentenza n. 55 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna - Sezione Staccata di Rimini n. 24, in data 21/11/2005, depositata il 19 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 06 maggio 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Vista la richiesta scritta in atti del Sostituto Procuratore Generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

il contribuente, esercente attivita' libero professionale, ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, opposto dall'Amministrazione, alla domanda di rimborso dell'IRAP, relativa agli anni 1998 e 1999.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, accoglieva il ricorso, giusta sentenza che veniva confermata in appello dalla decisione in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 09/13 dicembre 2006, l'Agenzia ha chiesto la cassazione dell'impugnata decisione.

L'intimato non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 12.02.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l'Agenzia delle Entrate censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della Legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 144, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2, 3, 8, 27 e 36, articoli 2083, 2555 e 2229 e ss. c.c., nonche' per omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia, ed altresi', sotto altro profilo, per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2, 3, 8, 27 e 36 e per omessa,illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che l'impugnata decisione ha rigettato l'appello dell'Agenzia, dopo avere affermato il principio che "l'Irap e' applicabile solo a quelle attivita' produttive di valore aggiunto in cui l'elemento oggettivo della struttura organizzata assume valore decisivo e preponderante rispetto alle competenze tecniche del professionista", di tal che i presupposti impositivi devono ritenersi sussistenti solo in presenza di "fattori di produzione (ingenti capitali, numerosi collaboratori) idonei a produrre ricchezza indipendentemente dalla diretta prestazione del professionista";

Ritenuto che l'impugnata decisione non puo' essere condivisa;

Considerato che costituisce orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n.

3678/2007), quello secondo cui "a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c) l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, TUIR (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e all'articolo 53, comma 1 del cit. TUIR (nella versione vigente dall'1.01.2004), e' escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata";

Considerato che, nell'occasione, e' stato, pure, precisato che "il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui";

Considerato che e' stato, altresi', ivi chiarito che "costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate"; (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 367 8/2007); Considerato che la sentenza non risulta in linea con le richiamate pronunce, avendo accolto l'appello dell'Agenzia sulla base di affermazioni in evidente contrasto con il richiamato ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, omettendo, peraltro, l'esame e la valutazione degli elementi in atti; Considerato, quindi, che il ricorso va accolto per manifesta fondatezza e, per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza;

Considerato, che la causa va rimessa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, perche' proceda al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimita', motivando congruamente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna.